

AUMENTA IL NUMERO DEI PARLAMENTARI CHE PRESENTANO PROPOSTE DI LEGGE OMETTENDO I VIGENTI DIRITTI DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

È uno scandalo, è una vergogna! Continuano ad essere presentate al Senato e alla Camera dei Deputati proposte di legge fondate sull'omissione della vigente normativa che assicura alle persone non autosufficienti (anziani malati cronici, infermi colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata o nulla autonomia, ecc.) il diritto pienamente esigibile alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari e residenziali, così come quelle semiresidenziali ai soggetti con disabilità o con autismo grave (1).

Al riguardo è assai allarmante che i Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, informati dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) con e-mail del 10 gennaio 2014, non abbiano assunto alcuna iniziativa per informare i Parlamentari presentatori delle proposte di legge, sull'inaccettabile omissione delle leggi vigenti, fatto che non solo crea discredito nei riguardi del Parlamento, ma che ha effetti devastanti in quanto fornisce informazioni fuorvianti alle persone non autosufficienti

(1) Si vedano sullo stesso tema su questa rivista gli articoli: "Molto preoccupante il numero dei Parlamentari che ignorano le leggi vigenti sui diritti delle persone non autosufficienti", n. 184, 2013; "Altri Parlamentari ignorano le leggi vigenti sui diritti delle persone non autosufficienti", n. 185, 2014 e "Altri negazionisti dei vigenti diritti delle persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie", n. 186, 2014. I succitati articoli riguardano i disegni di legge presentati al Senato n. 72 (Sen. Zanda), n. 164 (Sen. Bianconi), n. 181 (Sen. Rita Ghedini e altri 11 Senatori), n. 292 (Sen. Lucio Barani), n. 680 (Sen. D'Ambrosio Lettieri e altri 7 Senatori), n. 940 (Sen. Volpi e altri 15 Senatori), nonché le proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati n. 142 (On. Biondelli e altri 13 Deputati), n. 685 (On. Grassi e altri 4 Deputati), n. 696 (On. Grassi e altri 6 Deputati), n. 697 (On. Grassi e altri 4 Deputati); n. 698 (On. Grassi e altri 4 Deputati), n. 728 (On. Gnechchi e altri 15 Deputati), n. 756 (On. Sbrillini e altri 42 Deputati), n. 1110 (On. Fioroni), n. 1323 (On. Di Gioia), n. 1348 (On. Biondelli e altri 19 Deputati), e n. 1352 (On. Argentin e altri 62 Deputati). In totale sono oltre 200 i Parlamentari che ignorano le leggi vigenti. Ricordiamo in particolare che l'On. Franca Biondelli, firmataria delle proposte di legge n. 142, 696, 697, 698, 1348 e 1352 è attualmente Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali. Cfr. l'articolo del n. 186, 2014 "Il Sottosegretario Franca Biondelli ritirerà le sue proposte di legge in cui sono ignorati i vigenti diritti delle persone non autosufficienti?". Segnaliamo che a tutti i succitati Parlamentari è stata inviata copia degli articoli apparsi su questa rivista in cui erano commentate le loro iniziative.

ed ai loro congiunti indotti a ritenere che siano del tutto inesistenti i vigenti diritti esigibili.

Altri Parlamentari negazionisti

Purtroppo altri Parlamentari si sono cimentati nella deplorabile presentazione di proposte di legge fondate sulla negazione dei vigenti diritti delle persone colpite da patologie e/o da disabilità invalidante e da non autosufficienza alle sopra indicate prestazioni socio-sanitarie.

1. Si tratta degli On. Paola Binetti, Giampiero D'Alia, Rocco Buttiglione e Giuseppe De Mita che hanno presentato il 19 luglio 2014 alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 2578 "Disposizioni in favore delle persone affette da grave disabilità nel periodo in cui viene meno il sostegno familiare". Sulla base delle considerazioni ripetute più volte su questa rivista, in data 23 settembre 2014 il Csa ha inviato ai soprannominati Parlamentari una e-mail in cui, preso atto che la succitata proposta era fondata sulla mancanza di norme a tutela delle persone con disabilità, veniva segnalato alla loro attenzione che in base al regio decreto 6535 del 1889 (approvato ben 120 anni fa!) i Comuni erano obbligati a sostenere le spese di ricovero degli inabili al lavoro e cioè delle «*persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza*», salvo che i relativi oneri fossero assunti da altri enti preposti all'assistenza. Inoltre in base agli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931 (a nostro avviso in parte ancora operativi) i Comuni erano obbligati a provvedere al ricovero delle «*persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro proficuo e che non abbiano i mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare*». Il Csa aveva anche precisato che un positivo passo avanti era stato realizzato con il regio decreto n. 383/1934 in base al quale i Comuni dovevano assicurare «*il mantenimento degli inabili al lavoro*

ro e quindi anche al sostegno volto a consentire la permanenza a domicilio».

Quale esempio concreto della piena e sollecitata applicabilità delle norme dianzi citate, il Csa inviava ai quattro Deputati l'articolo "Come abbiamo procurato un ricovero di emergenza a un nostro congiunto colpito da grave handicap intellettivo", pubblicato sul n. 123, 1998 di questa rivista e li informava che il ricovero, realizzato prima dell'entrata in vigore dei Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria le cui norme sono molto più valide e recenti di quelle precedenti, era stato ottenuto dopo appena 21 giorni dalla richiesta. Questo ricovero è tuttora in atto presso la struttura la cui attività è stata illustrata nell'articolo "Caratteristiche della comunità alloggio 'La Crisalide' per soggetti con grave disabilità intellettiva", riportato sul n. 184, 2013 di questa rivista.

Pertanto il Csa invitava i sopra indicati Deputati a ritirare la loro proposta di legge ed attivarsi per la concreta e corretta attuazione della Risoluzione n. 8-00191 approvata all'unanimità, fra l'altro anche dall'On. Binetti, dalla Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati l'11 luglio 2012, fondata sui vigenti diritti sanciti dai Lea non solo per le persone con disabilità grave, ma anche per le persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza. Infine il Csa segnalava che è in corso fino al 31 dicembre 2015 la raccolta delle adesioni e delle firme per la presentazione al Parlamento, al Governo, alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni di una Petizione popolare nazionale diretta ad ottenere norme che facilitino l'attuazione del vigente diritto delle persone non autosufficienti alle prestazioni domiciliari e ne stabiliscano l'assoluta priorità rispetto al ricovero.

2. Al Senato è stato presentato dalla Sen. Magda Angela Zanoni il 2 ottobre 2013 il disegno di legge n. 1073 "Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie" (2). Nonostante che nella relazione sia giustamente precisato che «l'autismo è ormai considerato, secondo le indicazioni consolidate

(2) Il disegno di legge n. 1073 risulta depositato il 2 ottobre 2013, ma la relazione e il testo sono stati resi disponibili solamente nelle scorse settimane.

della letteratura internazionale, una patologia precoce del sistema nervoso centrale» non si tiene conto che il Servizio sanitario nazionale deve assicurare le necessarie prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali anche alle persone colpite da questa patologia, come da qualsiasi altra infermità, secondo quanto sancito dalla legge 833/1978 e dai Lea (3). Il disegno di legge n. 1073 non solo ignora i diritti vigenti, ma stabilisce addirittura che le prestazioni siano erogate esclusivamente «nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per l'autismo», per cui è sufficiente circoscrivere gli stanziamenti per consentire alle Regioni e alle Asl di non fornire gli interventi occorrenti, anche se indispensabili e indilazionabili.

3. Assai deludente è anche il disegno di legge n.1487 "Disposizioni a favore delle persone autistiche", presentato al Senato il 14 maggio 2014 dai Sen. Serra, Montevecchi, Bertorotta, Mangili, Taverna, Fucksia, Santangelo e Morra. Infatti, dopo aver correttamente precisato che «l'autismo è riconosciuto come malattia sociale e condizione patologica totalmente e permanentemente invalidante» anche questi Parlamentari non considerano che dal 1979, e cioè dall'entrata in vigore della legge 833/1978, il Servizio sanitario nazionale è obbligato a fornire alle persone con autismo le occorrenti prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative. Ne consegue che non è accettabile quanto previsto al 3° comma dell'articolo 1 secondo cui «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le prestazioni connesse all'assistenza delle persone autistiche sono inserite nei Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29

(3) Per l'ennesima volta ripetiamo che in base all'articolo 2 della legge 833/1978 il Servizio sanitario nazionale deve assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» e deve altresì operare (articolo 1) «senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio». A sua volta l'esigibilità dei Lea è confermata anche dalla sentenza n. 36/2013 con la quale la Corte costituzionale ha precisato che «l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani cronici non autosufficienti [e delle persone con disabilità, n.d.r.] è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001». Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri».

novembre 2001», in quanto detto inserimento è già operante in base all'articolo 54 della legge 289/2002. Inoltre l'esigibilità delle relative prestazioni è confermata (cfr. la nota 3) dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36/2013.

4. I Deputati Caparini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Buonanno, Busin, Grimoldi, Invernizzi, Molteni e Rondini hanno depositato il 6 marzo 2014 alla Camera la proposta di legge n. 2167 *“Disposizioni per favorire la qualità della vita delle persone non autosufficienti”*, in cui non si comprende in base a quale ragionamento logico venga previsto che le persone non autosufficienti – che, ai sensi delle leggi vigenti hanno il pieno e immediato diritto alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie – debbano rivolgersi alle unità semplici (da istituire ai sensi dell'articolo 3) delle Aziende sanitarie locali, alle quali è attribuito il compito del *«riconoscimento della non autosufficienza quale condizione per l'accesso al programma individualizzato»*.

Inoltre, visto che attualmente le Asl ed i Comuni devono fornire a tali infermi tutte le prestazioni socio-sanitarie occorrenti e quindi sia quelle sanitarie che quelle assistenziali, non si capisce quali nuovi interventi saranno assicurati dal previsto *«sistema di protezione e di assistenza globale (...) elaborato dalle unità operative semplici sulla base delle specifiche condizioni cliniche, sociali e psicologiche del soggetto non autosufficiente»*, attività che, secondo l'articolo 2 della proposta di legge n. 2167 *«non sono sostitutive di quelle socio-sanitarie già previste dalla normativa vigente»*.

5. Nella proposta di legge n. 2288 *“Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie”*, presentata l'8 aprile 2014 dall'On. Ileana Argentin e da altri 51 Parlamentari, viene compiuto un sensibile passo in avanti rispetto alla proposta di legge n. 1352 *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive di sostegno familiare”*, depositata alla Camera dei Deputati l'11 luglio 2013 dalla stessa On. Argentin e da altri 62 Parlamentari, in quanto, mentre nella 1352 come nelle altre analoghe iniziative segnalate su questa rivista viene del tutto omessa la presenza nel nostro ordinamento dei Lea (4), nella nuova iniziativa viene ricordata la loro esi-

stenza, ma – fatto gravissimo – non viene preso atto che le relative disposizioni già attualmente sanciscono diritti esigibili anche per le persone con autismo. Continua invece ad essere ignorata la legge 833/1978 che obbliga – lo ricordiamo ancora una volta – il Servizio sanitario nazionale ad assicurare le cure a tutti i malati, senza alcuna eccezione. Quest'altra omissione è del tutto incomprensibile, tenendo conto che i 63 Parlamentari presentatori della proposta di legge n. 2288 hanno constatato che *«i disturbi dello spettro autistico, che rappresentano una condizione altamente invalidante e ancora senza una definizione eziologica certa, costituiscono un rilevante problema di sanità pubblica»*.

Finanziamenti clientelari

Com'è ovvio, in base al nostro ordinamento giuridico, i diritti sociali possono essere garantiti solamente dal settore pubblico, che può fornire ai cittadini le prestazioni sia direttamente, che affidandone la gestione ad enti anche privati. La delega ai privati può essere attuata, per esempio, attraverso la positiva concessione di pubblico servizio da parte dei Comuni, che oltre a non comportare oneri di costruzione di nuove strutture, assicura anche notevoli introiti per l'ente pubblico. È altresì evidente che per l'attuazione delle relative leggi occorre che siano assicurati i necessari finanziamenti pubblici.

Purtroppo – e la questione è di estrema gravità – quasi tutte le proposte di legge presentate al Senato e alla Camera dei Deputati prevedono stanziamenti statali assai rilevanti (da 100 a 300 milioni all'anno) da destinare esclusivamente ad organizzazioni private. Ne consegue – altro aspetto di assoluta importanza – che viene concessa alle organizzazioni private la facoltà di fornire le prestazioni alle persone non autosufficienti e/o ai loro congiunti con assoluta discrezionalità: un intollerabile clientelismo, ancora più devastante a causa delle asserite difficoltà economiche dello Stato e degli enti pubblici.

(4) Cfr. gli articoli di *Prospettive assistenziali*: “Molto preoccupante il numero di Parlamentari che ignorano le leggi vigenti sui diritti delle persone non autosufficienti”, n. 184, 2013; “Altri Parlamentari ignorano le leggi vigenti sui diritti delle persone non autosufficienti”, n. 185, 2014; “Altri negazionisti dei vigenti diritti delle persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie”, n. 186, 2014 e “I Ministri della salute e dell'economia, i Deputati, i Sindacati e gli esperti continuano ad ignorare i diritti degli anziani malati cronici non autosufficienti”, n. 187, 2014.